

Servizio idropotabile - Linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni

...omissis...

I criteri per la determinazione dei controlli interni di cui all'allegato "A" sono approvati;

L'allegato "A" costituisce parte integrante della presente deliberazione.

La presente delibera si applica a tutte le concessioni idropotabili rilasciate e a quelle che saranno rilasciate in futuro e integra le prescrizioni delle esistenti concessioni di derivazione d'acqua.

La parte dispositiva della presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni secondo l'art. 13 del [D.P.P. del 20 marzo 2006, n. 12](#)

Con la presente sono definite modalità e frequenza dei controlli interni obbligatori secondo l'art. 7 del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 che vanno eseguiti da parte dei gestori degli acquedotti pubblici.

L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige controlla, secondo l'art. 8 del suddetto Decreto, a sua volta la qualità dell'acqua fornita e gli esiti dei controlli interni eseguiti dal gestore dell'impianto idropotabile.

1. Principio:

Il programma dei controlli di qualità interni va concordato con il Servizio igiene e sanità pubblica del comprensorio sanitario territorialmente competente. Il Gestore effettua sia controlli interni di routine presso le fonti di approvvigionamento idropotabile e nella rete di distribuzione, nonchè controlli interni di verifica in intervalli di tempo maggiori.

I criteri per la definizione di frequenza, numero di parametri da analizzare e punti di prelievo dei campioni d'acqua da analizzare sono riportati sotto:

2. Prelievo dei campioni d'acqua ed esecuzione delle analisi di laboratorio:

I campioni d'acqua sono prelevati ai sensi dell'art. 19 del [D.P.P. del 20 marzo 2006, n. 12](#) da un tecnico idropotabile (anche esterno), il quale abbia frequentato un corso della durata di almeno 30 ore di insegnamento oppure dal laboratorio incaricato.

Le analisi di laboratorio sono eseguite da un laboratorio proprio o esterno che però, secondo l'art. 7 del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, non deve coincidere con il laboratorio utilizzato dall'Azienda sanitaria.

3. Controlli Interni di „routine“:

3.1. Punti di prelievo dei campioni d'acqua:

A.Rete di distribuzione

I punti di prelievo dei campioni per i controlli di routine sulla qualità dell'acqua sono distribuiti nell'intera rete di distribuzione, tenendo conto dei seguenti criteri:

Diverse aree di distribuzione

Impianti di accumulo

Impianti di trattamento

Bracci tronchi con lunghi tempi di permanenza

La frequenza minima viene calcolata in base agli abitanti che sono forniti, tenendo conto anche dei turisti (1.000 pernottamenti annui corrispondono a 3,653 abitanti):

< 500 abitanti: minimo 1-4 analisi, in accordo con l'Azienda sanitaria territorialmente competente

500-5.000 abitanti: min. 4 analisi

5.000-50.000 abitanti: $4 + 3 / 5.000$ abitanti + frazione di 5.000 (es.: 11.400 abitanti + 1.000.000 pernottamenti annui = 15.053 abitanti, cioè 13 analisi di routine annue)

B.Fonti di approvvigionamento

Le fonti di approvvigionamento sono da sottoporre a controlli di routine annuali. La frequenza va aumentata appropriatamente se si tratta di sorgenti di grossa portata (> 10 l/s).

Acque della stessa provenienza (bacino imbrifero) e di qualità uniforme si considerano come unica fonte di approvvigionamento. Qualora vi siano una o più fonti di approvvigionamento all'interno dello stesso bacino imbrifero con particolari rischi di inquinamento queste devono essere campionate specificatamente.

C.Impianti di potabilizzazione

Particolare attenzione va posta agli impianti di potabilizzazione aumentando la frequenza delle analisi. Va impiegato inoltre un sistema di monitoraggio e sorveglianza costante, in caso contrario la funzionalità andrà controllata mensilmente.

D.Aumento della frequenza dei controlli

La frequenza dei controlli interni va intensificata in situazioni particolari quali:

Impianti di potabilizzazione, precipitazioni o siccità intense, incidenti o eventi, anomalie in senso lato, presenza di aree di approvvigionamento diverse, lunga permanenza nella rete di distribuzione, manutenzione straordinaria, modifiche agli impianti di approvvigionamento, importanti attività di costruzione o possibili rischi nel bacino imbrifero.

3.2. Periodo di controllo:

I campioni d'acqua per i controlli interni di routine vanno prelevati in quei periodi in cui sono più probabili eventuali contaminazioni. Contaminazioni batteriologiche sono, in genere, più probabili nel periodo estivo che in quello invernale. Per questo motivo i controlli interni di routine vanno preferibilmente eseguiti in estate. Qualora esistessero possibili rischi anche in altre stagioni si richiederebbe l'esecuzione di controlli anche durante queste. In seguito a particolari avvenimenti (incidenti, rotture delle condotte, interventi edili particolari etc.) vanno eseguiti analisi mirate relative a parametri significativi. Queste analisi vanno classificate in tal caso come controlli interni di verifica e non di routine.

3.3 Parametri da analizzare

Vanno analizzati almeno i seguenti parametri:

- Colore, durante il campionamento
- Torbidità, durante il campionamento
- Odore, durante il campionamento
- Sapore, durante il campionamento
- Conducibilità elettrica, durante il campionamento
- Escherichia coli, in laboratorio
- Batteri coliformi, in laboratorio
- Conteggio delle colonie (22 e 37°C), in laboratorio
- Enterococchi, in laboratorio

Qualora le concentrazioni di determinati parametri chimici o biologici fossero sottoposte a particolari oscillazioni o si trovassero in prossimità del limite massimo ammissibile, qualora persistessero particolari rischi per la qualità dell'acqua o avesse luogo il trattamento dell'acqua, il gestore dell'acquedotto pubblico li inserirebbe nel programma dei controlli di routine.

4. Controlli interni di verifica AMPLIATI:

Il gestore deve accertare che tutti i valori di parametro riportati nell'Allegato I del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 sono rispettati. Perciò a scadenze regolari, **almeno annuali**, vanno eseguiti ampliati controlli interni di verifica relativi ai parametri indicati nell'allegato I di suddetto Decreto.

Il gestore, nella programmazione dei controlli interni di verifica ampliati, per un periodo determinato, può stabilire, in accordo con il Servizio igiene e sanità pubblica del comprensorio sanitario territorialmente competente, che il rischio di un mancato rispetto di determinati valori di parametro non è dato per uno o più parametri (es. composti organici alogenati, antiparassitari, IPA etc.) e può quindi escludere questi dall'elenco delle analisi da effettuare.

5. Quaderno di servizio ed archiviazione:

Il gestore tiene un quaderno di servizio mensilmente aggiornato al fine di redigere una relazione annuale. Quaderno di servizio e referti di laboratorio vanno conservati per 10 anni.

6. Piano di emergenza

Il gestore dell'acquedotto predispone nel piano di emergenza previsto dall'art. 4 del [D.P.P. del 20 marzo 2006, n. 12](#) le misure da adottare in caso di rilevamento di inquinamento o di potenziale pericolo di non conformità della qualità dell'acqua potabile.

Qualora si verifichi un caso di inquinamento, il gestore entro 24 ore dal rilevamento ne deve informare il Servizio igiene e sanità pubblica del comprensorio sanitario territorialmente competente.